

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 3735

Ancora sulla conversione in euro del capitale sociale a seguito alle leggi 448/2001 e 463/2001

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1° febbraio 2002

La recente promulgazione di ben due disposizioni relative alla disciplina della ridenominazione in euro del capitale e del valore nominale delle partecipazioni sociali – ci si riferisce agli artt. 6 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per 2002) **(1)** e 8-*quater* legge 31 dicembre 2001, n. 463 (recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411) **(2)** – suggerisce di ritornare sul tema per tentare di rispondere ad alcune questioni riaperte (effettivamente o apparentemente) da detti interventi normativi.

1. Le società che al 1° gennaio 2002 non hanno convertito in euro il capitale.

In questa prospettiva, la prima e forse più urgente questione da rimeditare sembra essere quella relativa alle conseguenze della mancata conversione del capitale e del valore nominale delle partecipazioni sociali entro il 31 dicembre 2001. La risposta a questo primo problema sembra doversi articolare in funzione del tipo di società preso in considerazione.

1.1. Per le società di persone non sembra nemmeno in astratto porsi un problema di mancata conversione e, conseguenzialmente, di determinazione delle conseguenze di tale mancata conversione **(3)**. Per i tipi sociali appartenenti al genere società di persone, già prima dei recentissimi interventi legislativi che però nulla hanno innovato in punto, si era del parere che operasse il generale meccanismo di conversione automatica proprio per tutti gli “strumenti giuridici” **(4)**. Ne discende che per tutte le società di persone il capitale è convertito da lire in

euro automaticamente e in base al noto rapporto di cambio. Va poi ricordato l'espresso intervento normativo – seppur poco felice – ad opera dell'art. 9, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383, secondo il quale “per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (Ce) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci”.

In termini simili si pongono i problemi con riferimento alle società cooperative, per le quali la mancata conversione del capitale non determina apprezzabili conseguenze **(5)**.

1.2. Diverso discorso è a farsi per la società a responsabilità limitata. Infatti, anche a prescindere dalle conclusioni precedentemente raggiunte e tese a consentire un adeguamento del capitale sociale e del valore nominale delle quote all'euro in ossequio alla disciplina speciale anche dopo il 31 dicembre 2001 **(6)**, è oggi a dirsi, in virtù della proroga contenuta nell'art. 8-*quater* cit., che per le società a responsabilità limitata non è sicuramente intervenuta alcuna causa di scioglimento.

La norma da ultimo citata, infatti, sotto la inequivoca rubrica di “*Proroga dei termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata*”, dispone (in modo invero meno chiaro) che “le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, *come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213*, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo” (enfasi evidentemente aggiunta). Si tratta quindi in buona sostanza – superate le ambiguità dovute ad un rinvio ad altra norma ulteriormente modificata pochi giorni prima (cioè con l'art. 6 della l. 28 dicembre 2001, n. 448) – di un rinvio fisso o di tipo formale al testo dell'art. 2474 cod. civ., così come fissato dall'art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. 213 del 1998, e non come successivamente novellato dalla legge finanziaria per il 2002 con l'introduzione del riferimento alle sole “società di nuova costituzione” **(7)**, rinvio disposto al fine di consentire la dilazione della sua entrata in vigore.

In definitiva, il termine per adeguare il valore nominale del capitale sociale e delle quote al nuovo regime giuridico legato alla sostituzione dell'euro alla lira, originariamente fissato al 31 dicembre 2001, è stato, con d.l. del 23 novembre

2001, n. 411 (in seguito, come detto, convertito in legge), prorogato al 31 dicembre 2004.

Sicché le società a responsabilità limitata con capitale sociale espresso ancora oggi in lire non potranno neanche dirsi in una situazione di teorica irregolarità.

Ne consegue:

- a) che il capitale non deve intendersi automaticamente convertito in euro, ma che lo dovrà essere, secondo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 213 del 1998 prima del 1° gennaio 2005, adeguandosi alle prescrizioni dell'art. 2474 c.c.;
- b) che il capitale sociale delle s.r.l. che intervengono in un atto non può che essere indicato così come formalmente recato dall'atto costitutivo, e quindi in lire se la società non ha provveduto ancora alla ridenominazione (ferma restano la possibilità, non solo legittima ma anzi auspicata, di aggiungere il controvalore in euro, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Reg. CE 974/98);
- c) che il notaio, in vista di una assemblea di una s.r.l. con capitale in lire, non dovrà fare nulla di particolare, se non, al più, ricordare agli amministratori l'obbligo di conversione del capitale e del valore nominale delle quote entro il 31 gennaio 2004;
- d) che nelle assemblee di una s.r.l. con capitale in lire ai soci spettano i voti computati in base al valore nominale delle quote espresso in lire. Infatti, seppure l'art. 8-*quater* cit. nel prorogare l'entrata in vigore del testo novellato (dal d.lgs. n. 213 del 1998) dell'art. 2474 c.c. abbia formalmente ommesso di prorogare anche l'entrata in vigore del nuovo art. 2485 **(8)**, è da ritenersi logicamente che per le sole società con capitale ancora espresso in euro debba continuare a vigere (fino al 31 dicembre 2004) la originaria formulazione dell'art. 2485 c.c., a mente del quale "ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea" e "se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire";
- e) che rimane peraltro assai dubbia, per le s.r.l. con capitale in lire, la possibilità di assumere deliberazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, così come ogni altra deliberazione che direttamente o indirettamente incida sul capitale sociale; sempre che non sia stato già adottato il provvedimento di conversione in euro;
- f) che non vi sono particolari adempimenti o impedimenti in vista di cessione di quote sociali denominate in lire e che l'atto di cessione le descriverà per come formalmente in essere (ovverosia indicando il valore nominale in lire, ferma restando la possibilità, non solo legittima ma anzi auspicata, di

aggiungere il controvalore in euro, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Reg. CE 974/98).

1.3. Per ciò che concerne le società per azioni, ribadendo quanto già scritto in precedenza **(9)**, è a dirsi che le società le quali non abbiano proceduto alla conversione in euro non si trovano in stato di scioglimento. L'affermazione pare avallata dalle seguenti considerazioni: *a)* non esiste una sanzione espressa in tale senso, contrariamente a quanto prevedeva, ad esempio, la legge 16 dicembre 1977, n. 904; *b)* la soluzione opposta sarebbe in contrasto con le norme comunitarie ed in particolare con il principio di continuità; lo scioglimento, infatti, in caso di inerzia della società, sarebbe causato proprio dall'entrata in vigore della moneta unica; *c)* non si verifica una causa di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale (in quanto la possibilità materiale e giuridica di operare da parte della società non dipende dalla conformità del dato numerico-formale del capitale sociale), né alcuna causa di impossibilità di funzionamento dell'assemblea (in quanto ai soci spetta un voto per ogni azione, a prescindere dal loro valore nominale) **(10)**.

Ai soli fini della rilevanza esterna, si può forse ritenere che il capitale sociale sia automaticamente convertito in euro, secondo i criteri "ordinari" previsti dal regolamento comunitario (troncamento al secondo decimale) ed anche in virtù di quanto dispone l'art. 14 del Reg. CE 974/98. Infatti, il capitale sociale, per svolgere la propria funzione vincolistica – consistente nel rendere indisponibile ai soci una parte delle attività della società, in misura pari all'ammontare del capitale sociale – dev'essere ragguagliato all'attuale unità di conto, l'euro, e non più alla lira. Il capitale sociale di una società che non ha operato la conversione esprime quindi un vincolo il cui ammontare è pari ad una somma espressa nell'attuale moneta legale. Allo stesso modo, la funzione di informazione dei terzi circa l'ammontare del capitale sociale (volta principalmente alla conoscibilità dell'entità del vincolo cui è assoggettata una parte dell'attivo del patrimonio sociale), può essere realizzata menzionando, oltre all'importo del capitale in lire, anche il suo controvalore in euro, secondo i criteri di cui sopra.

Tutto ciò non fa venir meno la necessità di adeguare l'importo del valore nominale delle singole azioni (e conseguentemente dello stesso capitale sociale) alle disposizioni interne di diritto societario, che impongono l'arrotondamento ai centesimi di euro. Che tale adeguamento consista o meno in una "conversione in euro" in senso tecnico (il che potrebbe essere negato ove si ritenesse già automaticamente convertito il valore nominale del capitale sociale e delle singole quote) rischia di essere una questione solo nominalistica, laddove si risolve su

diverse basi il problema dell'applicabilità dell'art. 17 d.lgs. 213/98 anche dopo il 31 dicembre 2001 (cfr. *infra*, par. 2).

Né d'altronde la mancata conversione in euro può dirsi del tutto priva di conseguenze: si deve infatti ritenere incompatibile con il diritto societario interno qualsiasi deliberazione – non preceduta dalla rituale conversione in euro o ad essa non contestuale – avente ad oggetto l'aumento o la riduzione del capitale sociale, nonché ogni deliberazione che direttamente o indirettamente incida sul capitale sociale o sulle azioni (fusioni, scissioni, trasformazioni, raggruppamenti e frazionamenti di azioni, etc.). L'operatività delle norme comunitarie – ed in particolare dell'art. 14 del Reg. CE 974/98 – in ordine all'espressione monetaria del capitale sociale quale dato contabile raffigurato nel bilancio, impedisce invece di ritenere invalida un'eventuale deliberazione di approvazione del bilancio da parte di s.p.a. che non abbia ancora proceduto alla conversione (con il che dovrebbe escludersi anche il successivo verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2448, comma 1, n. 3): nel bilancio d'esercizio, in altre parole, verrà indicato il controvalore in euro del capitale sociale ancora in lire, secondo gli ordinari criteri di conversione, con arrotondamento al secondo decimale.

Dalle considerazioni di cui sopra derivano le seguenti ulteriori conseguenze di tipo operativo.

a) *L'intervento in atto di società per azioni che non hanno proceduto alla conversione può avvenire con l'indicazione del capitale in lire e del corrispondente ammontare in euro, ottenuto mediante l'applicazione del criterio di conversione "automatica" ai sensi del regolamento comunitario.* Per le società per azioni che non hanno proceduto alla conversione occorre continuare ad indicare il capitale sociale secondo il suo originario importo in lire, onde rendere manifesta la perdurante necessità di adeguamento del valore nominale delle azioni (e conseguentemente dello stesso capitale sociale) alle prescrizioni del diritto societario italiano. Nello stesso tempo, la rilevanza esterna del capitale sociale (quale vincolo di disponibilità di parte del patrimonio sociale) rende altrettanto opportuna la menzione del controvalore in euro (o, se si preferisce, l'ammontare in euro del capitale sociale automaticamente convertito ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 974/98), sebbene l'art. 17, comma 7, d.lgs. n. 213 del 1998, imponga la menzione in euro negli atti sociali "entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta" (rivolgendosi alle società che hanno convertito, e quindi, a maggior ragione, anche a quelle che non hanno proceduto alla conversione).

b) *In caso di riunione assembleare di una società per azioni che non abbia proceduto alla conversione, i voti si computano sulla base del numero di azioni.* Pur prescindendo dalla questione dell'avvenuta conversione automatica del capitale sociale in euro – e della conseguente espressione in decimali di euro della

azioni o delle quote – il computo dei voti spettanti ai soci avviene sulla base della situazione pregressa. La questione è pacifica per le s.p.a., in ordine alle quali spetta un voto per ogni azione, indipendentemente dall'espressione del suo valore nominale (art. 2351 c.c.).

c) La vendita di azioni di società che non hanno proceduto alla conversione ha ad oggetto la partecipazione costituente la medesima frazione percentuale del capitale sociale, incorporata nelle azioni che continuano ad esprimere il valore nominale in lire. Le azioni godono di una certa "oggettiva" autonomia, di guisa che la vendita o altro negozio dispositivo avrà ad oggetto le azioni in quanto tali, aventi un valore nominale in lire, ora pari al controvalore in euro risultante dal rapporto di conversione lira-euro. D'altronde l'art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 213 del 1998 dispone che "limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni". Che la vendita abbia ad oggetto un'azione il cui valore nominale sia da considerarsi o meno automaticamente convertito, in fin dei conti, risulta anche sotto questo profilo essere una questione dal sapore essenzialmente nominalistico e descrittivo.

2. Modalità con cui può essere effettuata la conversione in euro dopo il 31 dicembre 2001.

Resta da chiedersi con quali modalità possa essere effettuata la conversione in euro del capitale e del valore nominale delle partecipazioni sociali dopo il 31 dicembre 2001. Anche alla luce di quanto precedentemente affermato *sub 1*, si può affermare che la conversione potrà avvenire in tutti i modi consentiti prima di tale data. Infatti, l'art. 17 del d.lgs. 213 del 1998 è ancora in vigore **(11)**, dal momento che tale disciplina non vale solo per il generale periodo transitorio di introduzione dell'euro (come è noto, conclusosi il 31 dicembre 2001), ma, in assenza di espressa previsione legislativa, fino alla concreta conversione del capitale sociale di ogni singola società interessata.

Le disposizioni contenute nell'art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998, nella parte in cui consentono di attuare la conversione in euro avvalendosi di svariate deroghe rispetto al diritto comune (competenza degli organi sociali, possibilità di mandare capitale a riserva al di là dei presupposti di cui all'art. 2445 c.c., possibilità di mandare a capitale la riserva legale, esenzioni tributarie, etc.), non si limitano a disciplinare la mera "conversione" del capitale sociale in euro, in attuazione delle norme comunitarie, bensì introducono un regime di favore per attuare l'insieme degli adattamenti che, in occasione della conversione "in senso stretto" del capitale

sociale in euro, le società di capitali italiane debbono effettuare per adeguarsi alle norme di diritto societario italiano.

Queste ultime, in particolare, impongono che le azioni delle società costituite in lire entro il 31 dicembre 2001 abbiano un valore nominale arrotondato al centesimo di euro (art. 17, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 213 cit.) e che le quote delle s.r.l. siano arrotondate all'euro intero (art. 2474, comma 3, c.c., nella versione in vigore dal 1° gennaio 2002, al quale peraltro le s.r.l. hanno tempo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2004, in forza dell'art. 8-*quater* del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 2474 c.c., come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'ammontare minimo delle quote di società "di nuova costituzione").

Orbene, se anche fosse vero che con il 1° gennaio 2002 il capitale sociale di tutte le società che non hanno proceduto alla conversione risulta "automaticamente" convertito in virtù delle superiori norme imposte dal diritto comunitario, la funzione dell'art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998 permane attuale proprio al fine di realizzare quegli adeguamenti del valore nominale delle azioni e delle quote che di certo non potrebbero discendere dalla conversione automatica. Ammesso (ma non concesso) che tale conversione automatica operi effettivamente, rimane comunque da effettuare una "conversione" (forse non più in senso tecnico, ma solo in senso lato) del valore nominale delle azioni e delle quote – e conseguentemente *anche* del capitale sociale – che il diritto societario interno ha deciso di imporre. In altre parole, la "conversione" prevista dall'art. 17 è in realtà qualcosa di più e di diverso rispetto alla mera "conversione automatica" che deriverebbe dalle norme comunitarie.

A conferma di tale ragionamento, si consideri che l'art. 8-*quater* del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, nel disporre che "le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213" sembra presupporre il permanere in vita di quelle norme che disciplinano gli adeguamenti stessi, ovverosia le disposizioni contenute nell'art. 17 d.lgs. n. 213 del 1998.

-
- (1) Art. 6: "Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle società di nuova costituzione".
- (2) Art. 8-*quater*: "Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo".
- (3) Per qualche dubbio cfr. però RICCARDELLI, *L'euro e le quote di società di persone*, in Atti del Convegno di Sassari del 12 maggio 2001, Sassari, 2001, p. 37 ss.
- (4) Cfr. per maggiori approfondimenti STELLA RICHTER, voce *Euro. II) Diritto commerciale* dell'*Encicl. Giur. Treccani*, p. 2; ID., *Euro e diritto delle società*, in *Vita notarile*, 1999, p. 419 ss., a p. 420; ID., *La conversione in euro del capitale di società a responsabilità limitata e società di persone*, in *Il Notaro*, 2000, p. 78 s.
- (5) Si riportano le considerazioni contenute nel volume Consiglio Nazionale del Notariato, *EURO - Guida operativa*, s.d., pag. 44 ss.: "Poiché nelle società cooperative il capitale sociale non ha una rilevanza statutaria diretta, normalmente l'operazione di conversione potrà avvenire sul libro dei soci e non richiederà l'adozione di alcuna deliberazione dell'assemblea o degli amministratori. Soltanto laddove lo statuto abbia scelto di indicare un limite minimo o massimo alla quota posseduta da ciascun socio, potrà risultare opportuno che all'operazione di conversione si accompagni una modificazione dello statuto. Anche in tale ipotesi, tuttavia, non vi è alcun obbligo giuridico di adottare una qualsiasi deliberazione, operando in assenza le regole comunitarie di continuità e di arrotondamento. Una deliberazione di conversione sarà necessaria soltanto in caso di società cooperativa che abbia emesso azioni. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società azionarie".
- (6) Cfr. in particolare STELLA RICHTER, *Sulla mancata conversione del capitale sociale in euro*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1269 ss., a p. 1274 s.
- (7) Per le difficoltà che consimili riferimenti nel testo del codice civile a "società di nuova costituzione" provocano cfr. STELLA RICHTER, *Euro e diritto delle società*, in *Vita notarile*, 1999, p. 419 ss., e in *Riv. notar.*, 1999, p. 913 ss.
- (8) Come si ricorderà, infatti, la lettera *h-ter*) (aggiunta con d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206, al testo originario) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 1998 dispone che (per le società costituite in euro o il cui capitale sia stato convertito in euro, già dal 1° gennaio 1999 e *comunque*) dal 1° gennaio 2002 valga la nuova seguente disposizione dell'art. 2485 c.c.: "Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro". Cenni su questo ulteriore travagliato capitolo del processo di adattamento dalla lira all'euro nonché su quello del mancato adattamento dell'art. 2488 c.c. in: STELLA RICHTER, *Euro e diritto delle società*, cit., p. 424 s.; ID., *La conversione in euro del capitale di società a responsabilità limitata e società di persone*, in *Il Notaro*, 2000, p. 78 s.; ID., voce *Euro*, cit., p. 4:
- (9) Cfr. STELLA RICHTER, *Sulla mancata conversione del capitale sociale in euro*, cit., 2001, spec. p. 1276.
- (10) Cfr. TASSINARI, *L'operatività delle società con capitale in lire dopo il 31 dicembre 2001*, in corso di pubblicazione in ...
- (11) Come già illustrato in STELLA RICHTER, *Sulla mancata conversione del capitale sociale in euro*, cit., p. 1275.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Per ogni necessario ulteriore approfondimento, anche con riguardo a questioni non toccate né direttamente né indirettamente dai citati artt. 6 l. 28 dicembre 2001, n. 448 e 8-*quater* legge 31 dicembre 2001, n. 463, si confrontino:

ASSONIME, *Circolare* n. 98 del 27 novembre 1998.

ASSONIME, *Circolare* n. 24 del 20 aprile 2001.

A. BUSANI, *La ridenominazione in "euro": contratti, capitale sociale e obbligazioni*, in *Notariato*, 1998, p. 544 ss.

R. CAPITTA, *Conversione del capitale sociale in euro: la mappa dei comportamenti dei tribunali*, in Atti del Convegno di Sassari del 12 maggio 2001, Sassari, 2001, p. 71 ss.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *€uro. Guida operativa*, Roma, s.d.

I. DEMURO, *La conversione del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata e il mandato di "errata corrige"*, in Atti del Convegno di Sassari del 12 maggio 2001, Sassari, 2001, p. 51 ss.

G. DI MARCO, *Introduzione dell'euro e problemi di conversione del capitale sociale*, in *Società*, 1998, p. 853 s.

M. DI PACE, *Le disposizioni normative della ridenominazione in euro del capitale sociale di s.p.a., s.r.l. e cooperative*, in *Società*, 2001, p. 275 ss.

V. DONATIVI, *Società di persone a ridenominazione non obbligata*, in *Guida normativa*, 2001, Dossier 6, p. 79 ss.

G. FIGÀ-TALAMANCA, *Euro e azioni*, in *Riv. soc.*, 2001, p. 273 ss.

ID., *S.r.l. e euro: Incongruenze normative e conseguenze della mancata conversione*, Studio per la fondazione "Luca Pacioli", apparso anche su *Italia Oggi* del 26 settembre 2001.

ID., *Il valore nominale delle azioni*, Milano, 2001.

F. MAGLIULO, *La conversione del capitale in euro nelle s.r.l. e nelle società di persone*, in *Notariato*, 2000, p. 65 ss.

G. MARASÀ, *Il controllo sulle delibere di s.p.a. di conversione in euro del capitale sociale*, in corso di pubblicazione negli *Studi in memoria di M. Buoncristiano*.

MINISTERO DEL TESORO - COMITATO EURO, *Schema nazionale di piazza*, III ed., Roma, 1998.

MINISTERO DELL'ECONOMIA - COMITATO EURO, *Considerazioni sulla normativa vigente in materia di conversione del capitale sociale*, dattiloscritto del 20 dicembre 2001.

F. OLIVIERO, *La conversione in euro del capitale sociale: problemi operativi e di interpretazione*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1375 ss.

A. PACIELLO, *Mancata conversione del capitale nominale in euro: una proposta di soluzione*, in corso di pubblicazione negli *Studi in memoria di M. Buoncristiano*.

F. PODDIGHE - G. RISALITI, *Euro. Adozione quale moneta di conto e conversione del capitale sociale*, in *Fisco*, p. 3773 ss.

C.E. PUPO, *Introduzione dell'euro e riflessi sulla disciplina delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2001, p. 98 ss.

N. RICCARDELLI, *L'euro e le quote di società di persone*, in Atti del Convegno di Sassari del 12 maggio 2001, Sassari, 2001, p. 37 ss.

- M. RIVA, *S.r.l.: è possibile costituirle in euro?*, in *Impresa*, 1999, p. 49 ss.
- M. Scorta, *La conversione in euro del capitale sociale*, in *Società*, 2001, p. 1333 ss.
- M.S. SPOLIDORO, *Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e transizione all'euro*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 348 ss.
- M. STELLA RICHTER jr, *Euro e diritto delle società*, in *Vita notarile*, 1999, p. 419 ss., e in *Riv. notar.*, 1999, p. 913 ss. (studio approvato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato il 19 gennaio 1999).
- ID., *Introduzione dell'euro e modificazioni dell'atto costitutivo di società di capitali*, in *Vita notarile*, 1999, p. 1172 ss. (studio approvato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato il 21 luglio 1999).
- ID., *La conversione in euro del capitale di società a responsabilità limitata e società di persone*, in *Il Notaro*, 2000, p. 78 s. (studio approvato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato il 15 dicembre 1999).
- ID., voce *Euro. II) Diritto commerciale* dell'*Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana G. Treccani, 2000.
- ID., *Riforma delle omologazioni societarie e conversione del capitale sociale in euro*, in *Riv. notar.*, 2000, p. 1407 ss.
- ID., *Controlli preventivi sugli atti societari e conversione del capitale sociale in euro*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1145 ss., e negli Atti del convegno di Sassari del 12 maggio 2001, Sassari, 2001, p. 15 ss.
- ID., *Sulla mancata conversione del capitale sociale in euro*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1269 ss. (studio approvato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato il 16 ottobre 2001).
- F. TASSINARI, *Società di capitali e conversione in euro: dai modelli teorici alla redazione degli atti*, in *Notariato*, 2001, p. 49 ss.
- ID., *L'operatività delle società con capitale in lire dopo il 31 dicembre 2001*, in corso di pubblicazione in *Notariato*.
- G. VASAPOLLI - A. VASAPOLLI, *La conversione in euro del capitale sociale*, in *Corr. Trib.*, 1998, p. 2077 ss.
- F. VEROI, *Quote di s.r.l. La problematica conversione in euro*, in *Fisco*, 1999, p. 12907 ss.

(Riproduzione riservata)